

N. R.G. 7350/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

GIURETT

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7350/2012 promossa da:

G. S. (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]

ATTORE

contro

P. R. I. (P.A. (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted]

F. S. ASSICURAZIONI SPA (C.F. [redacted]) e U. [redacted]
ASSICURAZIONI S.p.A., con il patrocinio dell'avv. [redacted]

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore ha convenuto in giudizio la società P. [redacted] e la F. [redacted] S. Assicurazioni, oggi UN [redacted] Assicurazioni rispettivamente quale proprietaria e impresa assicuratrice per la RCA della vettura su cui era trasportato il 30.10.2010 allorchè venne coinvolto in un sinistro stradale con altra vettura riportando lesioni. l'attore ha allegato: i) danno non patrimoniale descritto come biologico; ii) danno emergente costituito dalle spese mediche e fisiatriche; iii) il danno futuro e da perdita di chances di conseguimento di compensi quale rugbista professionista.

Parte Convenuta P. [redacted] R. [redacted] è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, pur riconoscendo la proprietà del mezzo trasportante, esso, a suo dire era stato concesso in locazione a terzi (la A. [redacted] s.p.a. con contratto del luglio 2010). Nel merito ha comunque contestato il *quantum* del danno richiesto da parte attrice.

Costituiscono dati pacifici fra tutte le parti (fatti dunque provati ex art. 115 c.p.c.) e comunque anche documentalmente accertati gli aspetti meramente fattuali dell'an della responsabilità i seguenti:

- il giorno 30.10.2010, alle ore 01,20 circa, G. [redacted] S. [redacted] era trasportato sull'autovettura marca C. [redacted] modello [redacted] di proprietà della società P. [redacted] A., con sede a Milano, in [redacted] P.IVA [redacted] (doc. 2 att.), che stava percorrendo Strada [redacted] 2 di Reggio Emilia;

- giunta in prossimità della località di Boretto (RE), la [redacted] sulla quale viaggiava l'attore, assicurata con la compagnia F. [redacted] S. S.P.A., polizza [redacted] veniva travolta dalla vettura marca A. [redacted] modello Y10 targata [redacted] di proprietà della signora B. [redacted] e condotta da M. [redacted] D. [redacted] meglio identificati in atti, che invadeva la corsia di marcia contraria provocando un grave scontro frontale tra i veicoli (doc. 3 att.).

Parte attrice ha esperito sia l'azione diretta prevista dal trasportato ex art. 141 Cod. Ass. nei confronti dell'assicuratore RCA del vettore sia l'azione ex art. 2054 c.c. nei confronti della società proprietaria del veicolo trasportante.

La fattispecie può ricondursi certamente ad un cumulo soggettivo di domande nei confronti di due soggetti (il proprietario del veicolo vettore e l'assicuratore RCA di quest'ultimo) non legati da vincolo di litisconsorzio necessario in relazione alle domande proposte.

La domanda nei confronti di F. [redacted] R. [redacted] è respinta.

È ben vero che l'attore avrebbe azione nei confronti della proprietà del veicolo vettore in quanto trasportato ai sensi dell'art. 2054 c.c.

Ciò posto la fattispecie, riconducibile certamente all'ipotesi di scontro tra veicoli, deve inquadrarsi nell'ambito della disposizione speciale di cui all'art. 2054 c.c. da ultimo citato.

Più in specifico, la Suprema Corte ha chiarito l'operatività della presunzione di pari responsabilità dei veicoli coinvolti in un tamponamento a catena, rimarcando che "nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma cod. civ. con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di



veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno" (Cass., Sez. 3, n. 8646 del 29/05/2003; Sez. 3, n. 7020 del 07/07/1999; Sez. 3, n. 935 del 26/01/1995).

Nondimeno nel caso di specie deve escludersi ogni profilo di colpa in capo al conducente della vettura trasportante: infatti il sinistro è stato cagionato dalla colpa esclusiva del veicolo che ha impattato contro la Citroen su cui viaggiava il S. [REDACTED] la vettura era fuoriuscita, per effetto del contratto di locazione, dalla sfera di custodia del proprietario: la Y 10 che si è scontrata con la vettura del vettore ha infatti effettuato una invasione palese della contraria corsia di marcia, essendo quindi pacifica la sua esclusiva responsabilità.

L'attore ha inoltre esercitato evidentemente la azione diretta ex art. 141 Codice Assicurazioni Private nei confronti della impresa assicuratrice del vettore. In base a tale norma, "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge".

La nuova formulazione della disposizione contenuta nel codice delle assicurazioni ha comportato problemi interpretativi con riguardo alla efficacia sostanziale, incidente anche sulla disciplina della responsabilità, con deroga alle norme comuni di cui agli artt. 2043, 2054 e 2055 c.c., ovvero esclusivamente processuale della medesima.

In base ad una prima interpretazione, infatti, l'art. 141 cit. disciplinerebbe le modalità di risarcimento del danno del terzo trasportato, con un marcato intento di favore nei confronti del medesimo, rinvenibile nel porre il risarcimento in prima battuta a carico della compagnia che assicura il vettore, indipendentemente dall'accertamento delle effettive responsabilità, entro i limiti di capienza del massimale minimo di legge.

Quindi la compagnia assicuratrice del vettore sarebbe sempre chiamata a rispondere, in prima battuta, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro". Perciò, mentre nella vigenza della disciplina di cui all'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la fondatezza della azione diretta presupponeva sussistenza una condotta colposa dell'assicurato proprietario del veicolo medesimo, (cfr. Cass., Sez. 3, n. 23918 del 19/11/2007), nella nuova disciplina l'assicurazione del vettore risponderebbe comunque dei danni a prescindere dalla sussistenza della colpa, eventualmente pure esclusiva, di un soggetto terzo.

L'unico caso in cui la assicurazione del vettore non sarebbe tenuta al risarcimento del danno diretto nei confronti del trasportato sarebbe quella di un sinistro cagionato da un caso fortuito, dovuto quindi a fatti non riconducibili a colpa di alcuno dei veicoli coinvolti.

Peraltro non può sottacersi come, secondo altra interpretazione, posto che nella nozione di caso fortuito, secondo la comune ermeneutica di tale locuzione nel sistema normativo codicistico ed extracodicistico, da cui non sarebbe legittimo derogare nel caso di specie, sarebbe riconducibile anche l'ipotesi di sinistro cagionato dalla esclusiva condotta negligente di un soggetto terzo, la azione diretta sarebbe esclusa altresì, appunto, allorché l'incidente fosse riconducibile alla esclusiva responsabilità di un terzo diverso dal vettore.

Orbene ritiene questo giudice che la soluzione interpretativa preferibile sia la prima.



Tale ermeneutica è quella che meglio si attaglia ad una valorizzazione sistematica della norma nella sua formulazione letterale e nella sua interezza: altrimenti, ove si considerasse la negligenza di un terzo, conducente di uno dei veicoli coinvolti, quale ipotesi di caso fortuito – secondo la predetta nozione allargata del medesimo – al fine di escludere il risarcimento a carico della impresa assicuratrice del vettore, la soluzione interpretativa porrebbe in non cale l'espresso disposto dell'art. 141 Cod. Ass., nella parte in cui impone di "prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti". Accedendo infatti ad una interpretazione lata del caso fortuito – ricomprendente la condotta negligente di terzi coinvolti nel sinistro – implicitamente si imporrebbe al giudice di acclarare, per valutare la fondatezza della domanda nei confronti dell'assicurazione, anche la responsabilità dei conducenti degli altri veicoli o comunque di terzi soggetti.

Peraltro, va ricordato come la nozione di "caso fortuito", pur se normalmente, con riguardo all'uso linguistico del codice civile (v. tra gli altri gli artt. 2051, 2052, 1805, 1787, 1693 e 1694 c.c.), sia interpretata spesso in modo estensivo, è stata soggetta in dottrina e giurisprudenza a proposte semantiche non sempre convergenti: secondo alcuni, infatti, caso fortuito sarebbe propriamente solo il fatto naturale, imprevisto ed imprevedibile che si inserisce nella serie causale determinante un evento pregiudizievole, mentre, secondo altri, il fattore esterno potrebbe essere anche un fattore umano; inoltre è dubbio se la responsabilità del preteso danneggiante, in presenza di un caso fortuito debba normalmente essere esclusa in quanto viene, per effetto della imprevedibilità del fattore esterno sia da escludersi la colpa del danneggiante ovvero sia eliso o interrotto il nesso eziologico, nella sua rilevanza giuridica.

Ciò posto, è evidente come, a fronte di una tale variabilità di significato terminologico della locuzione – certamente non inserita nella norma in questione dal legislatore nel modo più consono alla chiarezza del precetto – la sua portata vada delineata attraverso i canoni di una interpretazione sistematica.

Nel caso di specie, visto il richiamato tenore della seconda parte del comma 1 dell'art. 141 Cod. Ass., deve quindi ritenersi che, alla nozione di caso fortuito, che esclude la domanda diretta nei confronti della assicurazione del vettore, possano ricondursi solamente quei fatti naturali o comunque esterni (anche di terzi soggetti) ai veicoli coinvolti nel sinistro e nello scontro.

Invece, per ogni altra ipotesi, quand'anche la responsabilità dell'evento dannoso sia in fatto da ricondursi a soggetto diverso dal conducente/vettore, l'assicurazione di quest'ultimo ne risponde nei limiti del massimale minimo di legge.

D'altra parte, proprio la limitazione della responsabilità diretta al minimo del massimale assicurabile, si spiega solo nella misura in cui siffatta azione sia ammissibile in ipotesi più ampie rispetto a quelle in cui sarebbe comunque configurabile una responsabilità del vettore assicurato: tale limite non avrebbe senso, invero, se il risarcimento fosse dovuto solo nel caso di colpa del conducente trasportante, non esclusa dalla concorrente colpa di altri conducenti di veicoli coinvolti.

Quindi, in concreto, la assicurazione del vettore, ossia la U [redacted] ai A [redacted] è tenuta a risarcire, non avendo peraltro mai contestato la propria legittimazione passiva.

Quanto alla liquidazione del danno vanno presi in considerazione partitamente i vari profili di danni adottati da parte attrice.

Danno Non patrimoniale biologico.



Nella liquidazione del danno possono e debbono trovare applicazione le Tabelle del Tribunale di Milano applicate ordinariamente dal Tribunale nell'ultima versione aggiornata del 2013. Ciò in quanto costituisce principio giurisprudenziale esposto dalla Suprema Corte e da condividersi quello per cui "se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione" integrandosi in caso contrario un vizio di violazione di legge della motivazione della sentenza (cfr. Cass., Sez. 3, n. 7272 del 11/05/2012).

Invero la Suprema Corte con le succitate sentenze ha chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria dovendo essa ritenersi dunque onnicomprensiva del risarcimento per la lesione a diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, onde le voci di danno biologico e danno morale costituiscono delle mere categorie descrittive. Infatti, in seguito al revirement della Giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale non è articolabile in più profili, se non in senso puramente descrittivo, onde la quantificazione del danno non patrimoniale alla luce delle tabelle deve considerarsi configuri un adeguato ristoro di tutte le lesioni ai valori della persona, sia sotto i profili fisio-psichici, sia sotto il profilo dei riflessi dinamico relazionali sulla vita del danneggiato; la funzione specifica dello strumento tabellare per la quantificazione del danno consista nell'attuare, in concreto, nell'ambito dell'attività di liquidazione giudiziale dei danni, i principi costituzionali di uguaglianza fra i cittadini e risponda altresì ad esigenze di ragionevole prevedibilità delle conseguenze degli eventi dannosi. Conseguentemente, una quantificazione del danno personalizzata, che si discosti dalle tabelle è giustificata soltanto in presenza di situazioni particolari (riflessi sul piano dinamico relazionale e delle attività autorealizzative della persona di particolare intensità e gravità) provate o, quantomeno, allegate dall'ricorrente o dal ricorrente.

Per converso, tale personalizzazione, pure finalizzata ad evitare che il risarcimento si risolva in un mero "simulacro" di ristoro effettivo (cfr. da ultimo Cass., n. 4770 del 2010) non sarebbe né necessaria, né possibile in assenza della prova di circostanze specifiche che ne fondino il substrato giustificativo.

La misura dei danni non patrimoniali patiti deve essere determinata sulla base della CTU medico legale che, senza essere oggetto di osservazioni critiche di alcuna delle parti, ha accertato che, in conseguenza del sinistro ha subito un evento traumatico consistito in "frattura della parete posteriore dell'acetabolo sin. Con interessamento della colonna posteriore e lussazione posteriore della testa femorale" dal quale sono originati in primo luogo postumi permanenti sotto il profilo biologico "caratterizzati da disfunzionalità dolosa dell'articolazione coxo femorale sx. post impianto di artroprotesi ed un danno di natura estetica per lgi esiti cicatriziali ed una modesta componente neurologica"; complessivamente valutabili in una riduzione permanente della integrità psicofisica pari al 23%.

È possibile e congruo tenuto conto che, al dolore e perdita di integrità fisica e biologica è conseguita anche una necessitata rinuncia alla attività di giocatore professionista di rugby, considerare una personalizzazione del danno nella misura del 10 % secondo quanto ammesso dalle stesse tabelle milanesi, dovendo adeguare il danno non patrimoniale complessivo alla effettiva compromissione non solamente fisica della personalità del S. [REDACTED] di cui, all'epoca dei fatti, l'attività agonistico-sportiva costituiva essenziale manifestazione, preclusa a seguito e causa del sinistro (almeno sotto il profilo del gioco attivo, avendo egli continuato ad operare come allenatore: v. meglio infra).



Dunque complessivamente a tale titolo per l'inabilità non transiente spetterà a parte attrice la sorte capitale attualizzata di € 108.816,40.

Quanto al danno da inabilità temporanea, si fanno proprie le conclusioni della CTU medico-legale che ha individuato (tenuto conto del periodo di inabilità direttamente conseguente al sinistro e al fatto traumatico nonché quello connesso ai due necessitati interventi chirurgici):

Invalità temporanea totale € 9.900,00

Invalità temporanea parziale al 75% € 12.375,00

Invalità temporanea parziale al 50% € 4.950,00

Invalità temporanea parziale al 25% € 2.475,00

Anche al proposito può adottarsi quale criterio valutativo la liquidazione congiunta del danno biologico e morale, come quantificato nelle citate tabelle 2014 del Tribunale di Milano in una forbice giornaliera da un minimo di € 96,00 ad un massimo di € 144; nel caso in esame, poiché la sofferenza temporanea patita risulta rilevante in considerazione dell'evento lesivo dell'articolazione ossea (frattura) a livello dei nervi (parziale compromissione neurologica), appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo di € 110; in complesso dunque tale profilo di danno risulta valutabili economicamente nella misura di ulteriori € 29.700,00.

Complessivamente a titolo di danno non patrimoniale parte attrice avrà quindi diritto a conseguire € 138.516,40 alla attualità.

Avrà inoltre diritto al danno da ritardo, da determinarsi negli interessi legali determinati devalutando la somma di cui sopra dalla data odierna fino alla data del fatto e calcolando gli interessi sulla somma, così ottenuta, e successivamente via via rivalutata dalla data del fatto illecito (30.10.2010) alla data di pubblicazione della sentenza, pari dunque ad € 10.690,63 .

A titolo di danno non patrimoniale spetterà dunque alla ricorrente la somma complessiva di € 149.207,03.

Danno Patrimoniale

Danno emergente : spese mediche.

Il CTU ha valutato come congrue le spese mediche documentate (v. docc. 5-13 att.) pari ad € 595,27 e 8999,00 sterline e quindi, considerato il cambio di valuta, pari a complessivi € 11.907,69.

Su tale somma spetterà anche il danno da ritardo da calcolarsi attraverso rivalutazione progressiva e interessi sulla somma via via rivalutata dalla data intermedia dei predetti esborsi (30-8-2011) alla data di pubblicazione della presente sentenza e complessivamente spetteranno a parte attrice € 13.139,63.

Danno da lucro cessante e perdita di chances.

Parte attrice ha allegato di aver perduto la possibilità di conseguire utilità economiche in relazione alla futura carriera di giocatore di rugby professionista a causa del sinistro e delle lesioni consequenziali.

In particolare, ha addotto che le lesioni fisiche gli hanno precluso le possibilità di carriera sportiva già brillantemente avviata, avendogli fatto perdere, per un verso la possibilità di conseguire i compensi per un contratto con la V [REDACTED] Rugby di durata biennale (con opzione di proroga per un ulteriore anno) e

GIURETT



comunque la chances di conseguire anche ulteriori compensi per tutta la durata della carriera (decennale).

Ha quindi dedotto, per certi aspetti un danno futuro, e per altri la perdita di chances.

In prima approssimazione, la chance può essere definita come occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso, sotto il profilo dell'incremento di un'utilità o della sua mancata diminuzione, e ovviamente va distinta dalla mera aspettativa di fatto (Cass. n. 4440/2004, Cass. n. 3999/2003, Cass. n. 2667/1993).

Nella Giurisprudenza di Legittimità si sono confrontate due distinte tesi in materia di danno da perdita di chances.

In particolare, per la tesi cosiddetta ontologica, la chance deve intendersi riferita ad un danno emergente comunque attuale e concreto, trattandosi di bene suscettibile di valutazione patrimoniale in sé e per sé: viene così risarcita la perdita della mera opportunità, possibilità ed anche solo speranza, di conseguire un'utilità, con la conseguenza che la probabilità di verifica dell'utilità incide solo sul quantum risarcitorio, non sull'an (tra le più recenti, Cass. n. 5119/2010 e Cass. n. 14820/2007), ma il principio è stato utilizzato anche da diverse sentenze civili (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n. 23846/2008 est. Frasca, Cass. n. 17167/2007, Cass. n. 12243/2007, Cass. n. 15522/2006, Cass. n. 1752/2005, Cass. n. 4400/2004 est. Segreto, Cass. n. 18945/2003, Cass. n. 11322/2003).

La qualificazione della chance come danno emergente comporta la divaricazione dal nesso causale: la prova della chance non attiene più al nesso eziologico tra condotta ed evento, ma riguarda la consistenza percentuale di un bene già presente nel patrimonio del soggetto. Quindi, la perdita di chance opera sul danno e non sul nesso causale, che va accertato nella sua interezza: va prima accertato il nesso causale tra lesione e perdita di opportunità favorevole, poi la ragionevole probabilità della verifica del danno inteso come perdita chance.

E' stato però obiettato che, così facendo, per un verso si compie un escamotage per ammettere la risarcibilità di un danno il cui nesso causale rispetto alla condotta non è certo; per altro verso, si considera un bene suscettibile di valutazione economica ciò che non ha utilità in sé; da ultimo, si cade in contraddizione logica allorché, per non effettuare risarcimenti futuri, si chiede di dimostrare che la possibilità di raggiungere il risultato è seria e non simbolica, ciò che non dovrebbe essere laddove la chance fosse un bene in sé già presente nel patrimonio.

Per tali motivi, una diversa linea ricostruttiva, conosciuta come tesi eziologica, parla di chance in termini di lucro cessante, nel senso che ne ammette la risarcibilità solo quando l'occasione perduta si presentava, se valutata con prognosi postuma, assistita da 'considerevoli possibilità di successo' o 'ragionevole probabilità di verificarsi' (in questi termini, Cass. n. 11548/2013, Cass. n. 4793/2013, Cass. n. 11609/2011, Cass. n. 20351/2010, Cass. n. 11353/2010, Cass. n. 1767/2009, Cass. n. 4052/2009, Cass. n. 10111/2008, Cass. n. 23304/2007, Cass. n. 17940/2003, Cass. n. 9598/1998), da scrutinarsi anche in base a presunzioni.

La chance non è infatti vista come una utilità in sé, ma utile solo in quanto realizzata, e la sua perdita non si distingue dalla perdita del risultato finale auspicato: sostenere che essa costituisce un bene autonomo, vorrebbe dire creare un bene che per il diritto rileva solo se leso. La ragione della valutazione probabilistica risiederebbe nel profilo meramente probatorio che ammette una



dimostrazione della sussistenza di nesso causale tra l'evento dannoso e la perdita del vantaggio anche alla stregua del criterio del "più probabile che non", ordinariamente utilizzato come parametro di convincimento ad opera del Giudice Civile: il danno-conseguenza è quindi definito dai contorni, quantitativi e qualitativi del bene futuro perduto; la connessione causale tra l'evento lesivo e tale danno-conseguenza è però dimostrabile anche alla stregua del parametro, appunto, di maggior verosimiglianza, che si traduce, nel caso di specie, in un giudizio predittivo in ordine alla maggior probabilità che in assenza della condizione iniziale (l'evento lesivo antigiuridico) non si sarebbe verificata la perdita di futura utilità, ovvero – il che è lo stesso – che, in assenza di quella medesima condizione iniziale sarebbe stato più probabile (che nella sua presenza) la verifica di presupposti per utilità favorevoli sperate dal danneggiato.

Quindi, la perdita di chance non costituisce la perdita di un bene patrimoniale, ma soltanto l'annullamento di un presupposto necessario per il conseguimento del bene sperato, ed il danno si identifica con il quantum lucrari potui; la chance è allora un criterio di verifica della sussistenza del legame eziologico tra la condotta impeditiva e la verifica del danno patito inteso quale perdita del risultato finale, ed assurge quindi a strumento per dimostrare in modo meno rigoroso il nesso causale.

Secondo una impostazione ormai consolidata anche nella Giurisprudenza di Questo Ufficio e di questa Sezione (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, Tribunale Reggio Emilia 27 febbraio 2014 - - Est. Morlini; Trib. Piacenza, 11 gennaio 2011, n. 11, Est. Morlini), a specificazione del predetto orientamento "la domanda per perdita di chance è ontologicamente diversa da quella di risarcimento del danno futuro da mancato raggiungimento del risultato sperato, e la prima nemmeno può essere considerata un minus della seconda, mutando la causa petendi (possibilità di conseguire un risultato nella chance, perdita del risultato nel danno futuro), il petitum (risarcimento commisurato a perdita nella chance, perdita tout court nel danno futuro) e l'onere della prova per la parte (che nella lesione di chances riguarda la perdita di una probabilità non trascurabile di raggiungere il risultato, mentre nel danno futuro riguarda il fatto che, ove fosse stato tenuto il comportamento legittimo, il risultato sarebbe stato raggiunto).

Vi è insomma un doppio binario causale, come è stato acutamente osservato, "due dimensioni di analisi del rapporto causale rilevanti ai fini civilistici: la causalità civile ordinaria, attestata sul versante del 'più probabile che non', che ha per oggetto il danno per la perdita del bene lesivo; e la causalità da perdita di chance, attestata sul versante della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato, da intendersi come sacrificio della possibilità di conseguirlo" (Cass. n. 21619/2007, est. Travaglino, che completa il percorso logico iniziato da Cass. n. 4440/2004. Di mera possibilità parla anche Cass. n. 11609/2011): nel primo caso, il risarcimento è integrale con riferimento al bene lesivo, nel secondo caso è parametrato percentualmente sulla chance persa".

In sintesi, i due aspetti della perdita del bene futuro e della perdita di chance, riguardano due beni giuridici diversi, in relazione a ciascuno dei quali va accertato il nesso causale. Pertanto, occorre verificare il nesso causale tra il fatto e l'evento della perdita del bene futuro inteso come lucro cessante; o il nesso causale tra il fatto e l'evento della perdita di chance come danno emergente.

Il risarcimento da lesione di chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, presuppone allora l'onere di provare, sia pure presuntivamente o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile



dev'essere conseguenza diretta e immediata (Cass. n. 11353/2010, Cass. n. 5119/2010, Cass. n. 4052/2009, Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n. 23846/2008, Cass. n. 21544/2008, Cass. n. 16877/2008, Cass. n. 21014/2007, Cass. n. 17176/2007, Cass. n. 14820/2007, Cass. n. 12243/2007, Cass. n. 10840/2007, Cass. n. 238/2007, Cass. n. 21297/2006, Cass. n. 1752/2005, Cass. n. 3999/2003).

Peraltro, "la perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. L'idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta conseguenza è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all'esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla" (Cass. n. 23846/2008, est. Frasca; negli stessi termini, Cass. n. 12961/2011, est. Segreto).

Nel caso di specie occorre considerare che la CTU ha acclarato come "il danno biologico permanente indicato sia idoneo, per le caratteristiche del disturbo, a causare un danno permanente apprezzabile alla specifica capacità di giocatore professionista di rugby" mentre non è "in alcun modo compromesa l'attività di allenatore sempre di squadra di rugby".

È indubbio che, quindi, sussista un nesso eziologico certo tra l'evento lesivo (le lesioni biologiche e all'integrità fisica del S██████████) e la perdita di capacità preesistenti nel giocatore (abilità prestanza fisiche e ecc) e necessarie per l'espletamento, a livello professionistico, del gioco del rugby.

È parimenti accertato che il S██████████ in data antecedente e prossima a quella dell'incidente aveva sottoscritto contratto per due stagioni sportive quale professionista per la V██████████ Rugby (v. doc. 37 att.) che avrebbe comportato un compenso mensile di € 3000 con possibilità di valutare una opzione per la stagione successiva (la terza).

Risulta che effettivamente il contratto in questione era sostanzialmente già concluso come ha confermato ██████████ allora presidente della società sportiva Vi██████████ Rugby ██████████ d'altro canto il contenuto del doc. 37 (ossia la sussistenza dell'impegno biennale certo e dell'impegno per almeno un triennio con quel compenso) è stato oggetto di piena conferma ad opera del presidente attuale della società ██████████ e dall'allenatore dell'epoca ██████████

Sotto altro punto di vista, per converso, il Si██████████ è stato assunto, vista l'impossibilità di proseguire l'attività di giocatore professionista, con il ruolo di allenatore dalla stessa squadra Vi██████████ Rugby per un periodo triennale con ingaggio per un compenso annuo di € 15.000 (v. in tal senso i testi ██████████ e ██████████)

Inoltre dalla documentazione agli atti (v. e dall'esito delle prove testimoniali risulta che effettivamente, nella categoria di squadre in cui militava il V██████████ Rugby i compensi di almeno alcuni dei giocatori, nel periodo di interesse, guadagnassero compensi annui intorno agli € 100.000.

Tale compenso era però riservato ai migliori tra i giocatori che potevano raggiungere, nel momento clou della carriera sportiva, siffatto risultato economico.

GIURELLI



Il teste [redacted] ha infatti ricordato (essendo certamente esperto, in qualità di allenatore, dello specifico settore) come in quella categoria sportiva << i giocatori migliori guadagnano e guadagnavano la cifra indicata in capitolo, ossia circa € 100.000 all'anno>>. Anche il teste [redacted] ha confermato la cifra in questione, precisando però, anch'egli che erano solo i giocatori, soprattutto stranieri, migliori a poter conseguire compensi di quel genere. Anche il teste [redacted] ha confermato che lo standard retributivo di € 100.000 annui è riservato, nella categoria in questione dai giocatori migliori che, all'epoca dei fatti, erano all'incirca una decina o poco più.

Occorre peraltro scrutinare tali dati sotto il profilo, per un verso, del nesso causale tra le rispettive utilità conseguibili, come vantaggi futuri e il danno, per un verso (profilo del lucro cessante da danno futuro) e come dati rilevanti per definire i contorni della chances di carriera sportiva quale bene giuridico economico esistente nel patrimonio del S. [redacted] al momento del sinistro (profilo del danno da perdita di chances propriamente detto).

Parte attrice ha infatti sicuramente allegato entrambi i profili di danno nella propria narrazione introduttiva.

Orbene, con riguardo al compenso biennale o triennale di € 3000 mensili (dunque € 36.000 annui) deve ammettersi che sussistono plurimi elementi per ritenere certo o altamente probabile che, se l'evento lesivo conseguente al sinistro non si fosse verificato, il S. [redacted] avrebbe giocato per almeno 3 anni (due con certezza e il terzo con elevata probabilità) conseguendo quel compenso annuo.

In effetti la intervenuta conclusione dell'accordo biennale con la società e la stessa considerazione del Presidente attuale della stessa ([redacted]), che, nella propria escussione, ha dato pressoché per certo l'ingaggio anche per la successiva stagione (la terza per la quale il contratto già concluso prevedeva una mera opzione) rendono oltremodo più verosimile che l'ingaggio quale giocatore professionista presso la V. [redacted] Rugby si sarebbe protratto non solo per due anni, ma anche per la successiva stagione opzionale. Le capacità sportive riconosciute al S. [redacted] come già acquisite prima dell'incidente, infatti, in assenza di elementi contrari (v. le deposizioni dell'allenatore e degli altri due testimoni) fanno ritenere pressoché certo un buon esito almeno triennale dell'attività agonistica professionale del S. [redacted] all'interno della squadra dove già militava.

Dunque può essere sicuramente liquidato (sussistendo la prova certa del nesso eziologico tra l'evento e il danno) un danno futuro da lucro cessante pari ad € 108.000 (36.000 x 3); da tale somma alla stregua del principio della compensatio lucri cum damno va sottratto quanto l'attore ha sicuramente percepito in virtù del contratto quale allenatore (€ 15.000 annui x 3 anni).

Dunque a titolo di lucro cessante certamente perduto a causa del sinistro può riconoscersi all'attore la somma di € 63000 per sorte capitale.

Su tale somma costituente una utilità futura via via conseguibile dal 2011 al 2013 spetterà il danno da ritardo esclusivamente a far data dal 1 gennaio 2014 alla data di pubblicazione della presente sentenza costituito dalla rivalutazione progressiva e dal computo degli interessi sulla somma così via via rivalutata e quindi complessivamente spetteranno a tale titolo a parte attrice € 63.359,54.

Viceversa non può dirsi accertato un nesso causale certo o anche solo nei termini di maggior verosimiglianza (ossia secondo il criterio del "più probabile che non") tra il vantaggio futuro addotto dall'attore consistente nel compenso di € 100.000 per almeno 7-8 anni e l'evento lesivo.



I testi escussi hanno bensì confermato che la carriera di un giocatore professionista di rugby come il S. [redacted] che all'epoca del sinistro aveva 24 anni) avrebbe potuto durare almeno un'altra decina d'anni.

Tuttavia mentre l'istruttoria, come si è visto, ha consentito di acclarare come certo (o oltremodo verosimile) il compenso triennale nella misura indicata, la conseguibilità di un compenso pari a quello dei migliori giocatori è stata attribuita al S. [redacted] da tutti i testi (che pure bene lo conoscevano anche sotto il profilo sportivo e tecnico: soprattutto l'allenatore [redacted] e il presidente [redacted] in termini di mera possibilità.

Il teste [redacted] s

- ha ricordato il S. [redacted] aveva giocato anche nella nazionale scozzese; e quindi avrebbe <<certamente avuto la possibilità di ottenere le retribuzioni che ottengono i giocatori migliori>>;
- infatti, <<avrebbe potuto certamente avere la possibilità di migliorarsi e quindi ottenere i risultati migliori>>
- ha però precisato che non era in grado di <<quantificare tale possibilità [di miglioramento sportivo] sulla base dei dati>> disponibili.

Il teste [redacted]

- ha anzi ammesso di non poter <<dire se l'attore ... avrebbe potuto percepire o meno la cifra>> posto che << nello sport tutto probabile o possibile dipende da come va il gioco>>;
- Ha bensì solo confermato che all'esito dei 3 anni di ingaggio certo <<in caso di conferma molto probabilmente avrebbe avuto un aumento del tipo di quello appena indicato [ossia di € 100000 circa annui] o comunque molto consistente>>.

In definitiva deve ritenersi provato che

- Il S. [redacted] aveva la capacità e il "potenziale" sportivo per poter divenire uno dei migliori giocatori nell'ambito della sua categoria nel giro di due o tre anni;
- Nondimeno siffatta possibilità si sarebbe tradotta in probabilità o in effettivo conseguimento di risultati anche economici solamente per effetto del concorso di plurime condizioni, alcune delle quali ricordate dagli stessi testimoni, altre ricavabili dalla comune esperienza in materia di sport professionistico, ossia: i) l'andamento del gioco, cioè di come si sarebbe comportato in campo (v. testimoni); ii) la assenza di infortuni sportivi che non sono certamente eventualità inverosimili specie in sport con utilizzo della forza fisica e intensamente agonistici come il rugby;
- La possibilità di un ingaggio a condizioni coerenti con lo standard retributivo dei giocatori migliori della categoria era, al momento dei fatti, per il S. [redacted] una mera possibilità dipendente dall'esito del periodo triennale di ingaggio, il rinnovo presso la V. [redacted] rugby, al termine del contratto biennale- triennale non scontato, ma solo possibile;
- Era parimenti possibile che, anche in presenza di un rinnovo, e a seconda di come fosse "andato il gioco" – ossia di come il giocatore si fosse comportato in campo – che lo stesso avvenisse, ma non con compenso pari a quello dei migliori ma magari solo con un aumento più o meno consistente;
- In definitiva la possibilità di conseguire un reddito per gli ulteriori 7 anni (circa) di carriera sportiva utile, pari ad € 100.000 annui risultava essere connesso: i) al solo possibile rinnovo di ingaggi:

GIURETT



ii) alla sola possibilità che, in caso di rinnovo, il compenso per l'ingaggio fosse aumentato considerevolmente; iii) alla sola conseguente possibilità che il compenso in caso di rinnovo del contratto si assestasse dunque sul livello retributivo massimo, ossia quello tipico dei migliori della categoria; iv) alla possibilità che eventi ulteriori potessero incidere in negativo sulla estrinsecazione "in atto" della, pur presente, "in potenza" idoneità di miglioramento sportivo professionale del Sinclair quale rugbista.

Alla luce delle considerazioni in fatto che precedono deve quindi escludersi che sia provato il nesso certo tra il sinistro (e l'evento lesivo consequenziale) il lucro futuro percepibile pari a quello addotto dall'attore (compenso di € 100.000,00 per diversi anni, almeno 7).

Nondimeno è innegabile che la possibilità di conseguire tale risultato fosse un bene già acquisito al patrimonio giuridico dell'attore (e non una mera speranza o aspettativa "di fatto") posto che

- l'attore già giocava a rugby come professionista in una squadra (e dunque non aveva una mera speranza di giocare da professionista);
- l'attore aveva un certo potenziale di miglioramento fisico o tecnico (a prescindere dall'età effettivamente non giovanissima);
- aveva già conseguito risultati adeguati a rendere non impossibile una prognosi di positivo miglioramento sportivo, tanto che era stato convocato e selezionato per la nazionale di rugby del suo paese, cioè la nazionale scozzese;

Tutti i predetti elementi depongono nel senso della sussistenza di un diritto al risarcimento in ordine alla (in sé certa) caducazione di ogni chances di miglioramento sportivo dell'attore.

Per la quantificazione di tale chances occorre considerare che, posto un certo bene costituente utilità futura, il valore della chances di conseguimento dello stesso, come interesse attuale leso, si deve determinare attraverso il riferimento

- al valore assoluto del bene futuro conseguibile;
- al grado di possibilità/probabilità di conseguire siffatta utilità.

Orbene nel caso di specie occorre allora considerare che

- il valore del bene futuro conseguibile massimo deve stimarsi, considerata la carriera attiva di un rugbista professionista, dopo il periodo triennale dall'incidente (per il quale è già stato valutato il danno certo da lucro cessante) era di circa 7 anni la durata verosimile della carriera del S. [REDACTED] questi d'altro canto ha comunque continuato ad operare nel settore come allenatore e deve presumersi lo farà anche in futuro; dunque il bene conseguibile perduto, se in valore assoluto può stimarsi in complessivi € 700.000, in termini differenziali, in via equitativa deve essere determinato in quell'importo ridotto dell'importo conseguibile comunque (con elevata probabilità, forse addirittura maggiore) nel lavoro d'allenatore per un pari periodo, ossia € (15000 x7); e va stimato quindi in complessivi € 595.000;
- la possibilità di conseguire quel risultato economico non può valutarsi in termini di vera e propria possibilità elevata, nel caso di specie, né tantomeno in termini di probabilità e quindi può in via equitativa stimarsi in una percentuale probabilistica assestata intorno al 15 %;



In definitiva a titolo di perdita di chances può liquidarsi equitativamente una somma pari al 15% del differenziale guadagno conseguibile in caso di raggiungimento di standard massimi di categoria, eventualità esistente "in potenza" nel S. [redacted] ma solo possibile e dunque pari ad € 89.250,00 valutati alla attualità del momento del sinistro.

Su tale somma deve computarsi poi il danno da ritardo (costituendo perdita di valore attuale presente nel patrimonio del S. [redacted] al momento del sinistro) costituita dalla rivalutazione di tale somma dalla data del fatto illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi sulla somma così via via rivalutata per il medesimo periodo e quindi complessivamente € 102.291,13.

Occorre considerare che risulta documentato e comunque pacifico che parte convenuta U. [redacted] ha corrisposto a titolo d'acconto sul maggior danno le somme di complessivi € 66700,00 fino al 28-3-2012.

Pertanto occorrerà sottrarre dalla somma complessivamente liquidabile a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale quanto oggetto degli acconti rivalutato fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Pertanto considerato che complessivamente parte attrice avrebbe diritto a conseguire € 327.997,33 complessivi, somma comunque inferiore al massimale minimo di legge, tenuto conto degli acconti rivalutati fino alla data odierna (€ 71.444,45) complessivamente parte convenuta dovrà essere condannata a corrispondere a parte attrice € 256. 552,88

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei limiti della accolta domanda.

A carico di parte convenuta U. [redacted] Assicurazioni dovrà essere posto integralmente il costo della CTU come già liquidato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



1. Rigetta la domanda attorea nei confronti di P. R. S.p.a.
2. Accerta che parte attrice ha diritto a conseguire il risarcimento del danno liquidato in
 - € 149.207,03 a titolo di danno non patrimoniale alla attualità
 - € 13.139,63 a titolo di danno patrimoniale emergente per spese ed esborsi
 - € 102.291,13 a titolo di danno patrimoniale emergente per perdita di chances
 - € 63.359,54 a titolo di danno patrimoniale futuro da lucro cessante

e così complessivamente € 327.997,33,

e tenuto conto dell'acconto complessivamente corrisposto da parte convenuta U. Assicurazioni s.p.a. pari ad € 66700,00;

3. Dichiarata tenuta e condannata U. Assicurazioni S.p.a. a corrispondere a parte attrice € 256.552,88, oltre interessi legali di mora dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;

4. Dichiarata tenuta e condannata parte convenuta U. Assicurazioni s.p.a. a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 1598,70 per esborsi ed € 15.444,50 (compreso 15% spese generali) per compensi professionali oltre accessori di legge.

5. Dichiarata tenuta e condannata parte attrice a rifondere a parte convenuta P. R. S.p.a. le spese di lite che si liquidano in € 15.444,50 (compreso 15% spese generali) per compensi professionali oltre accessori di legge.

6. Pone definitivamente a carico di parte convenuta U. Assicurazioni s.p.a. le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Reggio Emilia, il 24 marzo 2015

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

GIURETT

